



Indietro

Publicato il 26/07/2018

N. 00315/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'
Abruzzo**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 333
del 2017, proposto da

Americo Di Benedetto, Sergio Ianni,
Maurizio Capri, Gianni Padovani, Fabrizio
D'Alessandro, Massimo Scimia, Fabrizio
Cicarelli, Emanuela Di Giovambattista,
Paolo Romano, Antonio Nardantonio,
Stefano Palumbo, Stefano Albano,
rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio
Verini e Alfonso Celotto, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Comune di L'Aquila, rappresentato e difeso
dagli avvocati Antonio Orsini, Andrea
Liberatore, con domicilio eletto presso lo

studio Liberatore Andrea in L'Aquila, via San Bernardino n. 6;

nei confronti

Pierluigi Biondi non costituito in giudizio;
Ersilia Lancia, Giorgio De Matteis, Raffaele Daniele, Luca Rocci, Maria Luisa Ianni, Roberto Jr Silveri, Leonardo Scimia, Elisabetta De Blasis, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Daniele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Luigi D'Eramo, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Proietti, e dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Massimiliano Pieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Capri, con domicilio eletto come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-delle operazioni elettorali, dei risultati delle elezioni e dell'atto di proclamazione degli eletti del 28 giugno 2017, conclusivo della consultazione elettorale amministrativa per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di L'Aquila, nella parte in cui, a

seguito di applicazione del premio di maggioranza, sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i Sig.ri Luca Rocci, Maria Luisa Ianni, Elisabetta De Blasis, Roberto Junior Silveri, Ersilia Lancia, Giorgio De Matteis, Luigi D'Eramo, Leonardo Scimia e Raffaele Daniele e non sono stati conseguentemente proclamanti eletti i Sig.ri Maurizio Capri, Emanuela Di Giovambattista, Fabrizio D'Alessandro, Sergio Ianni, Giorgio Spacca, Gianni Padovani, Fabrizio Ciccarelli, Anna Lucia Bonanni e Fabrizio Righetti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di L'Aquila e di Ersilia Lancia, Giorgio De Matteis, Luigi D'Eramo, Raffaele Daniele, Luca Rocci, Maria Luisa Ianni, Roberto Jr Silveri, Leonardo Scimia ed Elisabetta De Blasis;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2018 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Il presente giudizio ha ad oggetto i risultati delle elezioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di L'Aquila dell'11.06.2017 (primo turno) e del 25.06.2017 (turno di ballottaggio), conclusesi con l'elezione a Sindaco di Pierluigi Biondi e l'attribuzione alle liste a lui collegate del premio di maggioranza previsto dall'art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Americo Di Benedetto, sconfitto al turno di ballottaggio, ricorre nella veste di candidato alla carica di sindaco, Sergio Ianni nella duplice veste di elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di L'Aquila nonché di candidato alla carica di consigliere nella lista "Abruzzo Civico", tutti gli altri ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono nelle vesti di candidati alla carica di consigliere nelle liste facenti parte della coalizione collegata con il candidato sindaco Americo Di Benedetto.

I ricorrenti lamentano una serie di incongruenze nei dati riportati nei verbali di alcune sezioni e l'errato scrutinio di alcune schede elettorali. Evidenziano, in particolare, che: le liste collegate al

candidato Sindaco Americo Di Benedetto al primo turno hanno ottenuto un numero complessivo di voti validi pari a 19.479 e quindi, considerato che il totale dei voti validi è pari a 39.039, non hanno raggiunto la soglia della maggioranza assoluta (pari a 19.520 voti validi), per uno scarto di 41 voti. In virtù di quanto previsto dall'art. 73, comma 10, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il raggiungimento, al primo turno, della maggioranza dei voti validi da parte delle liste collegate al candidato sindaco Di Benedetto avrebbe impedito l'attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione collegata al candidato Sindaco Pierluigi Biondi risultato eletto.

Nel merito, i ricorrenti deducono una serie di errori riscontrati nei verbali di determinate sezioni elettorali, che avrebbero determinato una erronea assegnazione dei voti validi: per un verso, l'attribuzione di un numero complessivo di voti validi superiore a quello reale e, per altro verso, l'attribuzione al gruppo di liste collegato al candidato sindaco Americo Di Benedetto di un numero di voti inferiore rispetto a quello realmente conseguito.

1.1.- Con il primo di gruppo di censure, i ricorrenti lamentano la mancata attribuzione del numero corretto dei voti di lista validi in alcune sezioni (73, 75, 64, 32), in ragione di alcune incongruenze risultanti dal confronto dei dati riportati nei verbali.

Nell'ambito di tale gruppo di censure è possibile distinguere i seguenti due sottogruppi di doglianze:

a) in relazione alle sezioni 73, 75, 64, 32, i ricorrenti presumono che non siano stati erroneamente assegnati alle liste di candidati o altrimenti siano stati assegnati voti in più ai candidati alla carica di Sindaco; i ricorrenti assumono che non siano stati attribuiti i voti contenuti in schede, nelle quali l'elettore abbia espresso il voto di preferenza ai singoli candidati alla carica di consigliere comunale, senza apporre il croce segno sulla lista di appartenenza, in violazione dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 132/1993;

b) in relazione alla sezione 62, i ricorrenti deducono la mancata attribuzione di voti di lista validi alla lista "Cambiare insieme" (collegata al candidato Sindaco Di

Benedetto) in violazione dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 132/1993 e dell'art. 72 (recte: 73), comma 3, del d.lgs 267/2000.

Sezione n. 73

I ricorrenti lamentano la seguente incongruenza dei risultati emersi dai verbali: sottraendo dal numero delle schede contenenti voti validi (pari a 847, risultato ottenuto sottraendo dal numero totale dei votanti della sezione il numero delle schede bianche e delle schede nulle) il numero delle schede contenenti voti espressi in favore dei soli candidati alla carica di sindaco (pari a 21), il numero dei voti che avrebbero dovuto essere assegnati alle liste di candidati avrebbe dovuto essere pari a 826. Invece, dall'esame delle pagine 50, 51 e 95 del verbale della sezione n.73, nonché della tabelle di riepilogo risultano assegnati 794 voti alle Liste dei Candidati, con conseguente mancata assegnazione di ben 32 voti di lista o maggiore assegnazione di voti ai candidati alla carica di sindaco.

Sezione n. 75

I ricorrenti lamentano la seguente incongruenza delle risultati emersi dai verbali: sottraendo dal numero dei votanti (pari a 861) le schede nulle e bianche (pari a

27) e le schede contenenti voti espressi in favore dei soli candidati alla carica di Sindaco (pari a 19), il numero dei voti che avrebbero dovuto essere assegnati alle liste di candidati avrebbe dovuto essere pari a 815. Dall'esame delle pagine 50, 51 e 95, nonché delle tabelle di riepilogo risultano assegnati 810 voti alle Liste dei candidati, con conseguente mancata assegnazione di 5 voti di lista.

Sezione n. 64

I ricorrenti lamentano la seguente incongruenza nei verbali delle operazioni elettorali: sottraendo dal numero dei votanti (pari a 760 come risulta da pag.95 del verbale, ancorché a pagina 27 sia stato riportato erroneamente il numero degli aventi diritto al voto, pari a 973) le schede nulle e bianche (pari a 23) e le schede contenenti voti espressi in favore dei soli candidati alla carica di sindaco (pari a 15), il numero dei voti che avrebbero dovuto essere assegnati alle liste di candidati avrebbe dovuto essere pari a 722.

Sezione n. 32

I ricorrenti lamentano la seguente incongruenza nei verbali delle operazioni elettorali: sottraendo dal numero dei votanti

(pur non risultando compilata la pagina 27 del verbale, tale numero secondo i ricorrenti sarebbe pari a 902 come risulterebbe dalla pagina 95 del verbale e dal numero delle schede scrutinate indicato a pagina 48), le schede nulle e bianche (pari a 36) e le schede contenenti voti espressi in favore dei soli candidati alla carica di Sindaco (pari a 19), il numero dei voti che avrebbero dovuto essere assegnati alle liste di candidati avrebbe dovuto essere pari a 847.

Dall'esame delle pagine 50, 51 e 95, nonché delle tabelle di riepilogo emerge che risultano assegnati 834 voti alle liste dei Candidati, con conseguente mancata assegnazione di 13 voti di lista o maggiore assegnazione di voti ai candidati alla carica di Sindaco.

Sezione n.62

In relazione alla sezione 62 i ricorrenti lamentano che non è possibile comprendere dal verbale le ragioni per le quali sono stati attribuiti soltanto 25 voti alla lista "Cambiare insieme" collegata al candidato Sindaco Di Benedetto, considerato che il numero dei voti di preferenza dei candidati consiglieri comunali di sesso maschile appartenenti alla stessa lista è pari a 29, con

ulteriori 15 preferenze ottenute da candidati di sesso femminile. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, D.P.R. 132/1993 e all'art. 72 (recte: 73), comma 3, del d.lgs 267/2000, all'assegnazione di 29 voti di preferenza in favore di candidati di sesso maschile avrebbe dovuto corrispondere quantomeno l'assegnazione di 29 voti in favore della lista "Cambiare insieme"; dal verbale non si evince il numero dei voti validi ottenuti dalla menzionata lista.

1.2.-Con il secondo gruppo di censure i ricorrenti lamentano l'omessa attribuzione di voti validi alla lista collegata al candidato Sindaco Di Benedetto nelle sezioni 63, 65, 66, 67, 36, 50, deducendo:

a) violazione dell'art. 57, comma 9, DPR 570/1960, perché non sono stati attribuiti voti validi alle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto in relazione a schede recanti il voto di preferenza per più liste con assegnazione della preferenza per un candidato appartenente ad una sola delle liste votate;

b) violazione dell'art. 57, comma 8, DPR 570/1960, perché nelle schede in cui l'elettore, senza aver votato alcuna lista di

candidati, ha espresso il nominativo di uno o di due candidati (di differente sesso) in spazi non corrispondenti a quelli posti di fianco ai simboli delle liste di loro appartenenza non sarebbero stati attribuiti né voti di preferenza in favore di singoli candidati alla carica di consigliere né, per quanto d'interesse dei ricorrenti, i corrispondenti voti validi in favore delle singole liste facenti parte del gruppo di liste di candidati collegati al candidato alla carica di sindaco Americo Di Benedetto.

Al riguardo, i ricorrenti forniscono un principio di prova allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del sig. Galletti, candidato consigliere nella lista "Democratici e socialisti per L'Aquila e frazioni" collegata al candidato sindaco Di Benedetto, il quale attesta che:

-non sono stati assegnati né voti di preferenza in favore dello stesso né voti alla lista di appartenenza con riferimento rispettivamente a nn. 13, 11 e 12 schede contenenti l'indicazione del voto di preferenza in favore del dichiarante e/o del dichiarante e di altro candidato consigliere di sesso femminile, senza indicazione di alcun contrassegno;

-non sono stati assegnati voti alla lista di appartenenza del dichiarante, presenti in schede contenenti il voto in favore di due liste, fra le quali quella dei “Democratici e socialisti per L’Aquila e frazioni”, e il voto di preferenza in favore del dichiarante.

Con riferimento alle operazioni elettorali svolte nella sezione 50 il Sig. Luca Soccorsi, rappresentante della lista “Il Passo Possibile”, collegata al candidato alla carica di sindaco Americo Di Benedetto, attesta mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che nello spoglio delle schede elettorali: “(i) non sono stati assegnati né voti di preferenza in favore di singoli candidati né voti di lista in favore delle liste a cui essi appartenevano con riferimento a numerose schede contenenti l’indicazione del voto di preferenza in favore di candidati alla carica di consigliere comunale senza indicazione di alcun contrassegno di lista; la maggior parte di tali schede sono state assegnate ai candidati alla carica di Sindaco votati; (ii) non sono stati assegnati voti alle liste contenuti in schede contenenti il voto in favore di due o più liste, con indicazione

di candidati alla carica di consigliere comunale appartenenti ad una sola delle liste votate”.

I ricorrenti sostengono che l'errato scrutinio delle predette schede è reso plausibile dai seguenti elementi:

- dalla fuorviante indicazione contenuta nel libretto ministeriale di istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali ove alla pagina 249 risultano contenuti due esempi di schede contenenti voti di preferenza in favore di un candidato alla carica di consigliere posti di fianco a contrassegni differenti rispetto a quello di appartenenza del candidato, senza indicazione di alcun contrassegno di lista, con l'errata indicazione che si tratterebbe di schede nulle;

- con riferimento al solo seggio n. 63, il sig. Galletti ha fatto apporre alla pagina 46 del verbale la contestazione relativa a n. 3 schede votate nei descritti termini ed ha successivamente verbalizzato la contestazione di tutti i voti a lui non attribuiti per mancata apposizione del nome del candidato sul giusto simbolo.

1.3.- Concludono i ricorrenti chiedendo l'annullamento parziale delle operazioni elettorali e dell'atto di proclamazione degli eletti del 28 giugno 2017 e la correzione dei risultati elettorali, nella parte in cui, a seguito di applicazione del premio di maggioranza, sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale: Luca Rocci per la lista "L'Aquila Futura"; Maria Luisa Ianni, Elisabetta De Blasis, Roberto Junior Silveri, per la lista "Forza Italia – Berlusconi"; Ersilia Lancia, Giorgio De Matteis, per la lista "Fratelli d'Italia – Biondi Sindaco"; Luigi D'Eramo per la lista "Noi con Salvini"; Leonardo Scimia per la lista "Benvenuto Presente"; Daniele Raffaele per la lista "Unione di Centro".

Chiedono, quindi, la correzione dei risultati elettorali e la proclamazione alla carica di eletti, in sostituzione dei candidati illegittimamente nominati, dei candidati non dichiarati eletti: Maurizio Capri, Emanuela Di Giovambattista, Fabrizio D'Alessandro per la lista "Partito Democratico"; Sergio Ianni per la lista "Abruzzo Civico per L'Aquila"; Giorgio Spacca per la lista "Democratici e Progressisti – Articolo 1";

Gianni Padovani per la lista “Socialisti e Popolari per L’Aquila”; Fabrizio Ciccarelli per la lista “Il Passo Possibile”.

2.- Per resistere al ricorso si è costituito il Comune dell’Aquila, il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto meramente esplorativo e non supportato da motivi specifici, nonché l’infondatezza del ricorso nel merito. In particolare, il Comune deduce l’errata interpretazione, da parte dei ricorrenti, dell’art. 73, comma 10, del d.lgs. 267/2000, dovendosi computare tra i “voti validi” ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza anche quelli conseguiti dal Sindaco al turno di ballottaggio e non soltanto quelli conseguiti dalle liste collegate al primo turno.

Il Comune deduce altresì l’infondatezza del ricorso nel merito.

3.- Per resistere al ricorso si sono costituiti anche i controinteressati Ersilia Lancia, Giorgio De Matteis, Raffaele Daniele, Luca Rocci, Maria Luisa Ianni, Roberto Jr Silveri, Leonardo Scimia, Elisabetta De Blasis, i quali eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto della c.d. prova di resistenza. Eccepiscono, altresì, l’inammissibilità del ricorso per genericità,

per non avere i ricorrenti prospettato denunce idonee a mettere in dubbio la genuinità dei risultati elettorali, avendo prospettato mere irregolarità, senza far riferimento al numero degli elettori iscritti nelle sezioni, al numero di schede autenticate, e non votate, residue alla chiusura delle operazioni. Nel merito, affermano l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso e a l'inammissibilità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte a sostegno di alcune doglianze.

4.- Con ordinanza 23 novembre 2017, n. 489 il TAR ha incaricato il Prefetto dell'Aquila o un suo delegato per l'espletamento di una verifica in relazione alle sezioni elettorali con riferimento alle quali i ricorrenti hanno denunciato motivi di illegittimità delle operazioni elettorali (sezioni numeri 73, 75, 64, 32, 62, 63, 65, 66, 67, 50, 36).

5.- Con atto depositato il 4 dicembre 2017 ha spiegato intervento ad adiuvandum Massimiliano Pieri, nella sua qualità di elettore del Comune di L'Aquila, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

6.- Con atto depositato in data 9 maggio 2018 il controinteressato Luigi D'Eramo afferma di aver depositato presso il Tribunale ordinario de L'Aquila atto di citazione per querela di falso in relazione al verbale della sezione n. 41 (depositato in giudizio, per estratto, in data 20 marzo 2018), il quale, nell'indicare il totale dei voti riportati dai singoli candidati sindaci (trascritti nel numero totale di 10) riporterebbe un dato falso, che sarebbe stato trasfuso anche nel prospetto dell'Ufficio centrale elettorale.

Sostiene Luigi D'Eramo "l'assoluta falsità ed inverosimiglianza di tale dato, in quanto nella medesima sezione elettorale, le liste dei candidati al consiglio comunale hanno complessivamente riportato un totale di 386 voti validi, dato che, come è noto, non può mai essere superiore (peraltro in misura così cospicua) rispetto al dato globale dei candidati sindaci, considerato che possono esservi voti attribuiti al candidato sindaco, senza essere attribuiti ad alcuna lista, ma non può verificarsi per legge il contrario". La falsità del dato sarebbe confermata dal medesimo verbale della sezione 41, dove, in altra parte è indicato il dato esatto globale

dei voti validi attribuiti complessivamente ai candidati sindaci nel numero di 411. Di conseguenza anche il verbale dell'Ufficio centrale sarebbe falso nel dato globale dei voti riportati dai candidati sindaci e quindi non sarebbe, come indicato, di 39.039, ma di 39.440, con un aumento di 401 unità (differenza tra il dato effettivo di 411 unità ed il dato falso di 10 unità).

Conclude Luigi D'Eramo chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 77 del c.p.a., in quanto l'accertamento della falsità comporterebbe l'aumento di 401 unità del dato complessivo dei voti riportati dai candidati alla carica di sindaco e determinerebbe l'innalzamento del quorum richiesto per impedire l'attribuzione del premio di maggioranza, richiesto dai ricorrenti.

7.-Con ordinanza 24 maggio 2018, n.215, il TAR "ritenuto che, allo stato degli atti, la trascrizione, nel verbale dell'Ufficio centrale elettorale, del numero di 10 voti validi attribuiti ai candidati alla carica di Sindaco nella sezione 41 sembrerebbe frutto di un mero errore materiale e ciò alla luce di quanto attestato alla pagina 95 del verbale della sezione 41, ove l'ufficiale

verbalizzante, nel riepilogo, attesta in numero 411 i voti validi per i candidati alla carica di sindaco”, al fine di ottenere la conferma dell’errore materiale ovvero di accertare se si trattasse, invece, di una questione di falso, ha disposto l’acquisizione: delle tabelle di scrutinio della sezione n. 41 e del verbale della sezione n. 41 (depositato in giudizio solo per estratto).

8.- Alla pubblica udienza del 25 luglio 2018 il ricorso, dopo la discussione, è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Ricorrono il candidato Sindaco Americo Di Benedetto e i candidati consiglieri comunali, indicati in epigrafe, appartenenti alle liste collegate al primo per l’annullamento, in parte qua, dei risultati delle operazioni elettorali dell’11 giugno 2017, nella parte in cui hanno determinato l’attribuzione del premio di maggioranza previsto dall’art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000 alle liste collegate alla coalizione del candidato Sindaco proclamato eletto Pierluigi Biondi.

A sostegno del ricorso evidenziano, in particolare, i ricorrenti che le liste collegate al candidato Sindaco Americo Di Benedetto al primo turno hanno ottenuto un numero

complessivo di voti validi pari a 19.479 e, considerato che il totale dei voti validi è risultato pari a 39.039, non hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi (19.520) per uno scarto di 41 voti.

In particolare, i ricorrenti lamentano l'illegittimità delle operazioni elettorali per la mancata attribuzione di ben 54 voti, il che avrebbe impedito l'attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione collegata al candidato Sindaco Pierluigi Biondi risultato eletto. Pertanto, chiedono: “la corretta assegnazione dei voti alle liste di candidati collegati al candidato alla carica di sindaco Americo Di Benedetto e/o lo scomputo dal numero totale dei voti validi delle schede con voti erroneamente assegnati ai candidati alla carica di sindaco” (pagine 25 e 26 del ricorso).

Natura non esplorativa del ricorso e poteri istruttori del giudice amministrativo

Il Collegio, benché l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in relazione al mancato raggiungimento del quorum da parte dei ricorrenti sia logicamente pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altra questione

preliminare, ritiene opportuno sgomberare il campo dalle ulteriori eccezioni preliminari proposte.

Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per la natura esplorativa dello stesso e per la genericità dei motivi, così come le contestazioni dei controinteressati sullo straripamento del TAR nell'esercizio del potere istruttorio.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, fatta propria dal Consiglio di Stato ad. plen., 20/11/2014, n. 32, il principio dell'onere della prova, già, di norma, temperato nel giudizio amministrativo, assume, nel giudizio elettorale, un significato ancora più attenuato, nel senso che l'onere di esporre i motivi specifici deve essere valutato con minor rigore, posto che l'interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione, deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi (che possono essere imprecise o non esaurienti): pertanto, il suddetto onere si intende osservato quando l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime.

Un ricorso elettorale assume un carattere «esplorativo» ogniqualvolta il ricorrente, attraverso l'esercizio dell'azione, non miri ad ottenere una valutazione giuridica, in termini di legittimità o meno delle operazioni elettorali sottoposte di volta in volta al sindacato giurisdizionale, ma punti piuttosto a conseguire un risultato differente, rappresentato dal riesame complessivo del voto popolare espresso in occasione di una determinata tornata elettorale, attraverso l'esperimento dei mezzi di prova che può disporre, anche d'ufficio, l'autorità giurisdizionale; la natura «esplorativa» di un ricorso va verificata, dunque, sul versante della obiettiva finalità perseguita dal ricorrente che attinge, a ben riflettere, il piano dell'interesse a ricorrere; l'inammissibilità del ricorso «esplorativo» discende dunque dal concretare un'impugnativa del genere descritto un vero e proprio abuso del processo, strumentalizzandone le potenzialità al fine del conseguimento di un interesse non meritevole di tutela.

Nella fattispecie, i ricorrenti hanno dedotto motivi specifici, indicando le sezioni elettorali presso le quali si sarebbero

riscontrate le illegittimità ed hanno introdotto censure estremamente precise ed articolate sulle singole irregolarità rilevate.

Né è sintomo della genericità del ricorso la circostanza che il Tar, al fine del decidere, abbia dovuto disporre una verifica, incaricando il Prefetto dell'Aquila di specifici accertamenti sulle operazioni elettorali svolte nelle Sezioni indicate dai ricorrenti.

E' noto che la c.d. prova di resistenza è un corollario del generale principio sull'interesse ad agire, cui non si sottrae la materia elettorale, con la precisazione, però, che, a garanzia della genuinità del voto popolare, qualora siano allegati vizi di legittimità delle operazioni elettorali (afferenti al voto, allo scrutinio o ad altre fasi del procedimento incidenti sul risultato) suscettibili di gettare incertezza sulla correttezza dell'esito, il giudice amministrativo deve accertarli con l'uso – anche officioso – dei poteri istruttori di cui dispone. Precisazione che, in realtà, non rappresenta una deroga, quanto a sua volta il corollario del c.d. metodo acquisitivo che caratterizza storicamente il processo amministrativo e che persiste, specie nelle

materie dove l'interesse generale è più forte e la lontananza dalla prova sui fatti amministrativi del cittadino è maggiore (Cons. St., n. 1489/2017; n. 4335/2018).

Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità delle censure proposte dal ricorrente e supportate da dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, postume rispetto allo svolgimento della competizione elettorale.

Invero, le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, prodotte a sostegno di alcune censure del ricorso stesso-come avvenuto nella specie- possono considerarsi principio di prova idoneo a legittimare la richiesta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie. In tal senso si è espressa anche l'Adunanza plenaria n. 32/2014, la quale, premesso che nel giudizio elettorale “vige il principio dispositivo con metodo acquisitivo che impone ai ricorrenti di fornire non la prova della fondatezza delle pretese dedotte, bensì semplici elementi indiziari in merito all'esistenza dei vizi denunciati, in base ai quali il giudice, ritenutane l'attendibilità, eserciterà i poteri istruttori previsti dal Codice del processo amministrativo”, afferma l'ammissibilità delle dichiarazioni

sostitutive dell'atto notorio nel novero delle produzioni idonee a costituire principio di prova nel giudizio elettorale. Escludere a priori l'ingresso quale principio di prova delle dichiarazioni sostitutive si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.

Eccezione di inammissibilità in relazione all'interpretazione dell'art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000

E' priva di pregio, in quanto disancorata dal dato normativo e dalla "ratio" dell'art. 73 del d.lgs 267 del 2000, l'eccezione - paralizzante, in quanto non consentirebbe il superamento della c.d. prova di resistenza da parte dei ricorrenti - del Comune, secondo il quale, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, occorre computare tra i "voti validi" anche quelli conseguiti dal Sindaco al turno di ballottaggio e non soltanto quelli conseguiti dalle liste collegate al primo turno.

La disciplina di riferimento per l'elezione del Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è contenuta nell'art. 73, d.lgs. n. 267 del 2000, il cui comma 10 dispone che: "Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o

al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi”.

Come desumibile dall’interpretazione letterale della norma, il premio di maggioranza non è attribuito alle liste collegate al Sindaco risultato eletto al turno di ballottaggio solo se “al primo turno” nessuna altra lista o altro gruppo di liste abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Come già affermato da questo TAR con sentenza n. 417/2017, “nel caso in cui una lista abbia già conseguito la maggioranza assoluta al primo turno, ma ciò non abbia portato all'elezione diretta del Sindaco, il legislatore intende favorire forme di aggregazione del voto, senza però giungere a porre nel nulla l'indicazione elettorale espressa al primo turno in modo così consistente da far guadagnare ad una lista la maggioranza assoluta dei seggi consiliari”. Difatti, il sistema delineato dal legislatore mira a garantire un equilibrio tra principio di rappresentatività e di governabilità, ponendo dei limiti all'attribuzione del premio di maggioranza, che peraltro la Corte Costituzionale, con le pronunce n. 107/1996 e n. 275/2014 ha ritenuto legittimo, affermando che un simile meccanismo “è conseguenza della divaricazione del consenso espresso dall'elettorato con il voto disgiunto, divaricazione, che il legislatore intende rispettare per non premiare (...) il Sindaco che si è collegato alla lista che non riscuote sufficienti consensi”.

Deve, pertanto, respingersi l'eccezione, sollevata dal Comune resistente e pertanto l'art. 73, comma 10, del d.lgs citato deve essere interpretato nel senso che il premio di maggioranza del 60 per cento viene assegnato al candidato eletto Sindaco al secondo turno, a condizione che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato, nel turno medesimo, il 50 per cento dei voti validi.

Insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ex art.77 c.p.a.

Al fine di evitare che la proposizione della querela di falso si riveli uno strumento dilatorio in contrasto con conseguente compromissione del diritto delle parti da una definizione rapida del giudizio, il giudice amministrativo è tenuto a delibare non manifesta infondatezza della questione di falso, attraverso gli indizi probatori forniti.

Secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza, non si richiede la proposizione di querela di falso per ogni questione relativa all'esattezza dei dati trascritti nei verbali, questione che, in quanto verificabile alla luce di altri atti del procedimento elettorale, è accertabile dal

giudice amministrativo, posto che, in tale evenienza, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale (ex multis: Consiglio di Stato, sez. III, 03 agosto 2016 n. 3518; Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2016 n. 1484).

La querela di falso non è quindi necessaria allorquando venga in rilievo un errore meramente materiale (mera svista), che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto (Corte di Cassazione, 2 luglio 2001, n. 8925).

Nella specie, i controinteressati, con il deposito dell'estratto del verbale della sezione n. 41, hanno fornito un indizio di prova circa la inverosimiglianza del numero di 10 voti validi attribuiti ai candidati alla carica di Sindaco nella sezione 41, errore della pagina 49 del verbale che, a sua volta, ha determinato un errore di trascrizione nel verbale dell'Ufficio centrale elettorale.

La circostanza che non si è trattato di un falso, ma di un mero errore materiale di trascrizione del dato numerico da parte dell'ufficiale verbalizzante di sezione, frutto di un "lapsus calami", risulta comprovata:

- da quanto attestato in altra parte del verbale della sezione 41, dove alla pagina 95 l'ufficiale verbalizzante, nel riepilogo, attesta in numero 411 i voti validi per i candidati alla carica di sindaco;

-dalle tabelle di scrutinio della sezione n.41, che confermano il conseguimento dai candidati alla carica di Sindaco di un totale di 411 voti validi.

Tale errore materiale ha comportato, di riflesso, l'erroneità del dato trascritto dall'Ufficio Centrale Elettorale nella compilazione del modello 300/I bis (allegato al verbale dell'Ufficio centrale elettorale) e quindi nel verbale contenente l'atto di proclamazione degli eletti.

Al riguardo va precisato che, nonostante l'Ufficio elettorale centrale nel riassumere i voti indicati dalle Sezioni ex art. 72, T.U. 16 maggio 1960, n. 570, incontri il divieto di modificare i risultati procedendo all'attribuzione di voti non assegnati dalle Sezioni o all'operazione inversa di sottrazione, non è precluso allo stesso lo "jus corrigendi", ovvero la rettifica, di meri errori materiali commessi dalle Sezioni, evincibili da altri dati contrastanti riportati nei verbali e sulla base delle tabelle di

scrutinio (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 14-04-2003, n. 3777 e 13-03-2002, n. 1342; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I 05 ottobre 2017 n. 863).

Nella specie, essendovi concordanza tra il dato riportato alla pagina 95 del verbale della sezione n. 41 e quello indicato nella tabelle di scrutinio, deve ritenersi corretto il dato risultante alla pagina 95 coincidente con quello della tabella di scrutinio. Peraltro i dati della tabella di scrutinio, che viene redatta man mano che si procede all'esame delle schede elettorali, è particolarmente affidabile, se si considera che il verbale sezionale non è altro che una trasposizione di quanto risulta dalla tabella di scrutinio, trasposizione che può anche dar luogo, come avvenuto nella specie alla pagina 49, a un errore materiale nella redazione dell'originale del verbale sezionale (sulla prevalenza delle tabelle di scrutinio in caso di discordanze nei verbali sezionali: T.A.R. Latina, Lazio, sez. I, 25 gennaio 2018 n. 35). Alla luce dei principi su esposti, acclarato che si tratta di un errore materiale e non di una questione attinente al valore fidefaciente del verbale di sezione, il

Collegio non ritiene la sussistenza dei presupposti per disporre la sospensione del giudizio.

Eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato raggiungimento della prova di resistenza

L'errore commesso nella trascrizione dei dati della sezione n.41 ha dato la stura ai controinteressati per formulare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza.

L'errore materiale del seggio 41 introduce in giudizio un'eccezione paralizzante, che non richiedeva la proposizione di un tempestivo ricorso incidentale. L'eccezione mira a scardinare l'interesse al ricorso introduttivo ovvero il raggiungimento del quorum da parte delle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto e pertanto il giudice è tenuto ad affrontarla ai fini della verifica dell'interesse ad agire.

Non si tratta quindi di un rilievo attinente ad un motivo di gravame non formulato tempestivamente.

L'errore materiale in questione involge nell'attività valutativa richiesta al giudice ai fini dell'esame delle censure proposte e

rileva, con assoluta immediatezza, nel procedimento logico necessario per pervenire alla soluzione giudiziale.

Diversamente opinando, se si ritenesse che il giudice nella sua doverosa attività valutativa pregiudiziale non potesse tener conto dell'errore materiale trasfuso nel verbale dell'Ufficio centrale elettorale, la sua pronuncia, in quanto fondata su una svista chiaramente verificabile dal confronto dei verbali sezionali e delle tabelle di scrutinio, sarebbe inevitabilmente affetta da abnormità ed iniquità, perché darebbe accesso ad una posizione non meritevole di tutela ed in contrasto con il principio di strumentalità delle forme, per il quale non può essere data rilevanza alle irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale.

La questione dell'errore nella sezione n. 41 va quindi valutata in relazione all'oggetto del contendere, rigorosamente delimitato alla stregua dell'interesse prospettato dai ricorrenti e dalla domanda da loro proposta. I ricorrenti chiedono, come sintetizzato alle pagine 25 e 26 del ricorso: "la corretta assegnazione dei voti alle liste di candidati

collegati al candidato alla carica di sindaco Americo Di Benedetto e/o lo scomputo dal numero totale dei voti validi delle schede con voti erroneamente assegnati ai candidati alla carica di sindaco”.

L’oggetto della domanda è finalizzato a dimostrare di avere ottenuto al primo turno la maggioranza dei voti validi, con la conseguenza che la domanda dei ricorrenti di correzione dei risultati elettorali e correlativamente lo scrutinio del TAR è delimitato ai seguenti due aspetti, finalizzati a dimostrare l’illegittima attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al Sindaco Biondi: i) la fondatezza della pretesa diretta ad ottenere l’incremento del numero complessivo dei voti in favore delle liste dei candidati collegati al candidato alla carica di Sindaco Di Benedetto; ii) lo scomputo, dal numero totale dei voti validi (costituito dalla somma dei voti di lista validi e dei voti validi espressi in favore dei soli candidati alla carica di Sindaco), delle schede recanti voti erroneamente assegnati ai candidati alla carica di sindaco.

Orbene, l’accertamento del numero totale dei voti validi (somma dei voti di lista validi e dei voti validi espressi in favore dei soli

candidati alla carica di Sindaco) al primo turno costituisce la base di calcolo per la verifica della prova di resistenza ovvero del superamento, da parte delle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto, del 50 per cento dei voti validi.

Com'è noto, nel giudizio in materia elettorale il principio della prova di resistenza, nel quadro di una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità asseritamente violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, consiste nel verificare se l'illegittimità denunciata dalla parte ricorrente abbia o meno influito, in concreto, sui risultati elettorali. Nel caso in cui si accerti che l'illegittimità denunciata dalla parte ricorrente non abbia influito, in concreto, sui risultati elettorali, di modo che l'eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi, non è consentito al giudice pronunciare l'annullamento -neanche parzialmente- degli atti di proclamazione degli eletti. In tale ipotesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse ad agire, dal

momento che anche un ipotetico accoglimento delle censure dedotte non sarebbe idoneo ad influire sui risultati elettorali e quindi non arrecherebbe alla parte ricorrente (né, per il suo tramite, all'intera collettività) alcuna concreta utilità.

Nel caso in esame, la prova di resistenza consiste nel verificare se le censure di incongruità dei dati relativi ai voti di lista indicati nei verbali e relative alla mancata attribuzione di voti di lista validi in favore delle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto, ove effettivamente ammissibili e fondate, siano potenzialmente idonee a consentire il raggiungimento, da parte di tali liste, della maggioranza assoluta dei voti validi, dato quest'ultimo calcolabile sulla base del numero totale dei voti validi al primo turno.

Nella specie, dall'errore materiale consegue l'incremento di 401 unità (differenza tra i 411 voti conseguiti dai candidati alla carica di Sindaco nella sezione n.41 ed il dato errato di 10 voti trascritti) del numero totale dei voti validi, che passerebbe da 39.039 a 39.440. Ciò comporta l'innalzamento della maggioranza assoluta, che sarebbe raggiunta non più, come prospettato, con il

superamento della soglia di 19.519,5 voti validi, ma con il superamento della ben più alta quota di 19.720 voti validi.

Il raggiungimento di 19.720 voti validi da parte delle liste collegate al candidato Sindaco Di Benedetto non risulta dimostrato né dai ricorrenti né emerge dalla risultanze della disposta verifica, di talché, non risulta dimostrata la prova di resistenza.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Le spese di lite, alla luce della complessità delle questioni trattate, sono integralmente compensate.

La presente sentenza è trasmessa in copia, a norma dell'art.130, comma 8, c.p.a., al Prefetto de L'Aquila ed al Sindaco de L'Aquila, il quale a norma del medesimo art. 130, comma 8, c.p.a., entro ventiquattro ore dal ricevimento della presente sentenza, dovrà provvedere alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di lite

Manda alla Segreteria la trasmissione della presente sentenza, in copia, al Prefetto de L'Aquila ed al Sindaco de L'Aquila per gli adempimenti indicati in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare,
Consigliere, Estensore

Mario Gabriele Perpetuini, Primo
Referendario

L'ESTENSORE

**Paola Anna Gemma Di
Cesare**

**IL
PRESIDENTE**

**Antonio
Amicuzzi**

Valuta questo sito

Giustizia Amministrativa

Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Amministrazione trasparente

Accedi

Carta dei Servizi

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Seguici su:

YouTube

Contatti

Consiglio di Stato

CGA Sicilia

TAR

Mappa del sito

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)